



Fatturazione elettronica verso i privati: scenario normativo ed attuazione pratica

*2 ottobre 2018 c/o Patto territoriale Sangro Aventino
– Santa Maria Imbaro (CH)*

Benefici della fatturazione elettronica nel medio-lungo periodo

Effetti giuridici dell'emissione certificati da SdI nel ciclo attivo

Eliminazione del data entry nel ciclo passivo

Automatizzazione semi automatica della fase di registrazione

Automatizzazione dei processi (ciclo ordine-fattura pagamento-incasso)

Disponibilità in real time delle informazioni dell'impresa. Monitoraggio del flusso contabile e miglior controllo di gestione. Razionalizzazione degli acquisti aziendali. Reporting


Attivazione di servizi finanziari agganciati alla e-fattura come il factoring, l'assicurazione del credito, ecc. Analisi del merito creditizio.

Eliminazione dell'archivio cartaceo. Riduzione di costi operativi e tempi per il trattamento della carta. Riduzione degli errori tipici umani

Nuove modalità di collaborazione e condivisione con il consulente fiscale o l'organo di revisione. Trasparenza e tracciabilità.

Fruizione dei vantaggi previsti dall'art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 127/2015


Possibile conservazione digitale a norma anche di altre tipologie di documenti come i libri e registri, i DDT, ecc.



*Riduzione dei costi
Efficienza
Efficacia
Qualità
Trasparenza
Tracciabilità
Sicurezza*

Le potenzialità della fatturazione elettronica a medio-lungo termine

La fatturazione elettronica non è solo l'insieme di nuovi processi, non è solo un sistema, non è solo una piattaforma in cloud, non è solo un software, non è solo un tracciato, ma è il **driver di un ECOSISTEMA DI COMPETITIVITÀ DIGITALE** che mette in una nuova relazione due o più soggetti, trasferisce e permette l'elaborazione dei dati rappresentativi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e rappresenta un **veicolo e un valido supporto** per attivare altri **servizi correlati a valore aggiunto**, utili ad aziende e professionisti e al miglioramento dell'intero sistema Paese.



Riepilogo stato dell'arte in Europa e in Italia



eInvoicing B2G

OBBLIGO DI LEGGE PER GLI APPALTI PUBBLICI PREVISTO CON TERMINE ULTIMO ENTRO IL 18 APRILE 2019, RITARDATO OPZIONALMENTE DI 12 MESI PER LE SOLE PA LOCALI (DIRETTIVA EUROPEA 2014/55/UE e DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2017/1870 DEL 16/10/2017, CHE DEVE ESSERE RECEPITA IN ITALIA ENTRO NOVEMBRE 2018).

eInvoicing B2B e B2C

AL MOMENTO È UNA FACOLTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO IVA DECIDERE DI ADOTTARE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (DIRETTIVA EUROPEA 2010/45/UE CHE HA MODIFICATO LA 2006/112/CE). L'OBIETTIVO DICHIARATO DELLA UE È DI FAR DIVENIRE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA LA **MODALITÀ PREDOMINANTE** IN EUROPA ENTRO IL 2020.



Fatturazione Elettronica verso le PA

OBBLIGO DI LEGGE GIÀ ENTRATO IN VIGORE E A REGIME PER TUTTE LE PA ITALIANE CON IL TRACCIATO XML ITALIANO DENOMINATO **FATTURAPA**, DA ALLINEARE IN FUTURO CON I TRACCIATI EUROPEI. AD OGGI HA COINVOLTO **CIRCA 1 MLN DI P.IVA** CON **CIRCA 100 MLN FILE** SCAMBIATI IN CIRCA TRE ANNI.

Fatturazione Elettronica B2B e B2C

PARLIAMO DI **1.5 - 2 MILIARDI** DI FATTURE/ANNO.
OBBLIGO DI LEGGE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 CON MODIFICHE AL **D.LGS. N. 127/2015**:

- **1 LUGLIO 2018** PER CESSIONI DI CARBURANTI PER MOTORI AD USO AUTOTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE RESE DA RETE STRADALE DI DISTRIBUZIONE E PER I SUBAPPALTATORI-SUBCONTRANTI DI APPALTI PUBBLICI DI PRIMO LIVELLO;
- **1 GENNAIO 2019** PER TUTTI GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI, AD ESCLUSIONE DEI REGIMI AGEVOLATI E DELLE OPERAZIONE TRANSFRONTALIERE.

**Le modifiche della Legge di Bilancio 2018 al D.Lgs.
127/2015 sulla e-fattura**

Lo snodo del Sistema di Interscambio a servizio anche del B2B e B2C

SISTEMA DI INTERSCAMBIO: Il Decreto 7 marzo 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008, ha istituito il **Sistema di Interscambio (Sdi) della fatturazione elettronica, che ha il ruolo di «SNODO»** tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica, la cui gestione è affidata all'**Agenzia delle Entrate**, la quale si avvale di **SOGEI**, quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del suddetto sistema.

Il Sdi ha, altresì, lo scopo di **acquisire i dati fiscali in REAL TIME dalle fatture elettroniche di ciascun operatore economico** al fine di eseguire un riscontro e nuovi tipi di controllo incrociati, anche con i dati dei suoi fornitori e clienti e con i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Lo Sdi ha poi la funzione di **integrazione dei dati** con altre piattaforme o sistemi istituzionali quali il PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti), il SICOGE, il SIOPE+, OTELLO 2.0. NSO, Database dell'Agenzia delle Dogane per le Bollette Doganali, gli Intra Acquisti ecc.

Il portale web istituzionale del Sistema di Interscambio (Sdi) è www.fatturapa.gov.it



IL Sdi SARÀ IL «POSTINO DIGITALE» ANCHE PER L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI (B2B) E VERSO I CONSUMATORI FINALI (B2C) OLTRE A QUELLO GIÀ A REGIME VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BTG).

MA OGGI È GIÀ POSSIBILE FARE FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B TRAMITE Sdi QUINDI **INIZIATE A FARLO PRIMA DELL'OBBLIGO** ANCHE SOLO CON UNO O POCHI FORNITORI OVVERO CON UNO O POCHI CLIENTI, AL FINE DI **ANTICIPARE L'OBBLIGO** E INIZIARE A COMPRENDERE GLI IMPATTI OPERATIVI E LA REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI.

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{1/2}

[DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015](#)

[PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 89757 del 30 APRILE 2018](#)

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

L'Allegato A Specifiche Tecniche al Provvedimento approfondisce tecnicamente le regole di trasmissione e ricezione, le regole sul formato, le regole sulle ricevute SdI, le regole sullo spesometro transfrontaliero, ecc. Di recente sono state aggiornate le [specifiche tecniche](#) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

[CIRCOLARE N. 8/E del 30 APRILE 2018](#)

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione elettronica con chiarimenti su:

- Cessione di carburante e documentazione della stessa;
- Modalità di pagamento e credito d'imposta per la cessione di carburante;
- Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti.

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{2/2}

[PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 117689 del 13 GIUGNO 2018](#)

Conferimento delle deleghe per l'utilizzo da parte degli intermediari fiscali, di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/1998, dei servizi di fatturazione elettronica del portale Fatture e Corrispettivi di AdE

[DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2018 N. 79](#)

Proroga del termine di avvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio rese dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.

[CIRCOLARE N. 13/E DEL 2 LUGLIO 2018](#)

Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1, c. 909 e ss., Legge n. 205/2017.

[LEGGE N. 96 9 agosto 2018 \(Legge di conversione del Decreto Dignità D.L. 87/2018 – art. 11 e 11-bis\)](#)

Esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/72 e conferma della proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per motori per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Legge di Bilancio 2018: obbligo per e-fattura verso i privati

1 gennaio 2019

La legge n. 205/2017, art. 1, comma 909-927 (**Legge di Bilancio 2018**) ha modificato il D.Lgs. n. 127/2015 introducendo diverse disposizioni in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l'estero (intra ed extracomunitarie).

In merito alla fatturazione elettronica, la norma dispone che al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra **soggetti PRIVATI residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, e per le relative note di variazioni, **dovranno essere emesse a partire dal 1/01/2019 esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.**

Sulla corretta interpretazione di «**soggetti identificati**» in Italia è necessario far riferimento al punto 1.2 della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, quindi dal recente chiarimento **solo i soggetti stabiliti in Italia** sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata **l'esistenza di una stabile organizzazione.**

Esclusione dei regimi agevolati

I soggetti che rientrano nel cosiddetto **regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), i **soggetti che applicano il regime forfettario** (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e i **produttori agricoli in regime speciale IVA dell'agricoltura** sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, ma possono comunque **adottare la fatturazione elettronica sia lato attivo che passivo in modo facoltativo**.

I predetti soggetti agevolati potranno **facoltativamente** emettere, trasmettere o ricevere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio o in alternativa utilizzare il processo analogico tradizionale (cartaceo, PDF via mail ecc.)

Il processo di fatturazione elettronica per questi soggetti in regime agevolato è simile a quello per i consumatori finali.

Adozione di tracciati europei

Il Legislatore in futuro potrà individuare ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea, **ad esempio il tracciato dell'e-invoice nel linguaggio UBL veicolato tramite l'infrastruttura di rete Peppol**. Il linguaggio UBL e il network Peppol sono già in uso nel modello **Regione Emilia Romagna per la digitalizzazione degli ordini di acquisto e dei documenti di trasporto** ed il modello è stato adottato dal MEF per il progetto «**Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)**» ai sensi delle **disposizioni dell'art. 1 commi 411-415 della Legge di Bilancio 2018**.

Dati fattura e opzioni del D.Lgs. n. 127/2015

Con l'obbligo della fatturazione elettronica viene **abrogata la trasmissione dei Dati Fattura (spesometro)** ed è eliminata l'opzione da esercitare di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, mentre **rimarrà in vigore l'opzione facoltativa di durata 5 anni per i corrispettivi giornalieri telematici** per quei contribuenti che intendono fruire degli incentivi di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 127/2015.

Focus su cessioni carburanti e filiera dei subappalti PA

Obbligo per le cessioni di carburanti per autotrazione

1 luglio 2018

L'obbligo **anticipato** si applica alle fatture emesse relative alle **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada**, nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Tale modalità di documentazione con e-fattura riguarda **anche le cessioni intermedie (ad esempio l'acquisto dal singolo distributore da un grossista)**.

Come precisato dalla Circolare n. 8/E del 30/04/2018, l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 **non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.**

Inoltre la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha precisato **che sono escluse dall'obbligo anticipato le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali) nonché in generale le macchine individuate nell'art. 57 del Codice della Strada).**

Laddove al momento della cessione vi sia incertezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante (ad esempio il gasolio utilizzabile sia per imbarcazione/aeromobile che per auto/motoveicoli) prevale il principio secondo cui la fatturazione sia elettronica.

**Proroga al
1 gennaio 2019**

Il **Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018** ha rinviato al 1 gennaio 2019 la modalità di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per motori ad uso autotrazione **da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.**

Il contenuto della e-fattura per le cessioni di carburanti

Il contenuto delle fatture per le cessioni di carburanti ad uso autotrazione è regolato dagli **artt. 21 e 21-bis del Decreto Iva**.

Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, **non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati** (casa costruttrice, modello, chilometri, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente** essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, **dovranno essere inserite nei documenti per le opportune finalità**, quali ad esempio come ausilio per **la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità**, o ad esempio **per il rimborso delle accise da parte degli autotrasportatori in quanto in tal caso la targa deve essere inserita obbligatoriamente in fattura** ([Nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 64837/RU del 7 giugno 2018](#)).

N.B. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel file XML della e-fattura nel campo «**AltriDatiGestionali**» compilando il «**TipoDato**» con la stringa «**TARGA**» e nel campo «**RiferimentoTesto**» con la targa del mezzo con il quale si effettua il rifornimento.

Ammissa la fatturazione differita per le cessioni di carburanti ^{1/2}

La fatturazione differita (art. 21 comma 4 del DPR N. 633/72) può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni medesime, quindi è ammessa l'emissione di un'unica fattura che riepiloghi tutte le operazioni avvenute, a condizioni che:

- le cessioni/prestazioni siano effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto cessionario/committente;**
- **la consegna o spedizione della cessione risulti da documento di trasporto o da altro documento, analogico o informatico**, idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996 - in particolare deve contenere *«l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti»*. Nella circolare n. 8/E viene chiarito, che come già precisato nel punto 2 della Circolare n. 205/E del 1998, a tal fine potranno essere utilizzati **per le cessioni di carburante** anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.**

Le **prestazioni di servizi** nell'ambito generale della **modalità differita** devono essere individuate attraverso **idonea documentazione**, che secondo i chiarimenti della Circolare AdE n. 18/E del 24/06/2014 è da considerarsi la documentazione commerciale prodotta e conservata, secondo il tipo di attività svolta, dalla quale risultino con certezza **la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.**

Ammissa la fatturazione differita per le cessioni di carburanti ^{2/2}

- nel file XML della e-fattura vanno riportati negli appositi campi **i riferimenti ai DDT o agli altri documenti idonei** a rappresentare le cessioni/prestazioni avvenute nel mese solare di riferimento.
- per determinare gli obblighi di forma elettronica o non della fattura differita a cavallo delle scadenze di legge occorre tenere in considerazione **il momento di emissione della fattura differita stessa** (punto 1.3 della Circolare n. 13/E del 2/07/2018)

In conclusione, la modalità di fatturazione differita può essere adottata in quanto permette di **differire il momento di emissione della fattura** rispetto alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Esempio concreto: se il pagamento della prestazione di un dato servizio si è verificato ad agosto, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 13 settembre, l'operazione rientra nella liquidazione periodica di settembre e l'IVA andrà versata entro il 16 settembre.

Quanto indicato in questo approfondimento sulla differita vale per tutti i settori e le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Diverso è invece il caso della **fattura super differita** prevista nel caso di operazioni triangolari di beni "interne" ove i termine di emissione si estende a entro la fine del mese successivo.

Cessione di tutti i carburanti: tracciabilità dei pagamenti obbligatoria

1 luglio 2018

In tema di **deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA**, vale quanto precisato dal punto 2 della Circolare n. 8/E del 30/04/2018 e dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 79/2018, secondo cui gli acquisti **di tutti i carburanti** da parte di soggetti passivi Iva **devono essere pagati esclusivamente con modalità di pagamento tracciabili definite del Provvedimento n. 73203 del 4/04/2018** tramite **carta di credito, di debito o prepagate, bonifici, buoni carburanti, ecc.**

Ciò è confermato anche nel punto 1.3 della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018.

Le **forme di pagamento tracciabili** ritenute idonee con il Provvedimento n. 73203 del 04/04/2018 devono essere applicate dal 1 luglio 2018 **anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**. È questo il caso delle **carte utilizzate nei contratti cosiddetti di "netting"** (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012), **o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA**, in tal caso il pagamento della cessione/ricarica della carta dovrà essere regolato con gli stessi strumenti di pagamento tracciabili.

La Circolare n. 8/E, altresì, puntualizza che **l'obbligo di pagamento** all'atto della cessione di buoni carburante o cessione/ricarica di carte **non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica**, in quanto **vi è una differenza di regime IVA tra "buono monouso" e "buono multiuso"**, in linea con la direttiva comunitaria dei voucher.

Cessioni di carburanti: credito d'imposta ed obbligo dei corrispettivi

CREDITO D'IMPOSTA

A tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta **pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate, a partire dal 1 luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.

OBBLIGO DAL 1 GENNAIO 2019 DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI IN CAPO AI GESTORI DEI DISTRIBUTORI DEI CARBURANTI PER LE Cessioni DI CARBURANTI PER MOTORI

La legge di Bilancio 2018 ha disposto l'obbligo di comunicare telematicamente i **corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio verso i consumatori finali** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

ADM e AdE hanno definito un **unico tracciato di interscambio** per l'acquisizione giornaliera:

- **dei corrispettivi** (cessioni di carburante verso il consumatore finale presso gli impianti di distribuzione)
- **dei dati necessari per la «digitalizzazione» del registro di carico/scarico.**

Il **tracciato** unico va trasmesso via **Portale Unico Dogane (PUD)** e getta le basi per razionalizzare gli adempimenti in capo ai gestori dei distributori carburanti. È stato, infatti, emanato il **Provvedimento attuativo del Direttore dell'AdE del 28/05/2018** che definisce le [Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.](#)

Anticipo dell'obbligo per subappaltatori e subcontraenti PA ^{1/2}

1 luglio 2018

L'obbligo **anticipato** si applica anche alle fatture emesse relative alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'appaltatore principale** nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture **stipulato con una Pubblica Amministrazione**.

La Circolare n. 8/E chiarisce che la predetta disposizione trova applicazione **per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione secondo le regole FatturaPA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale secondo le regole della e-fattura B2B, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi**.

Esempio: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, **le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica al pari di quelle da B o C ad A**. Laddove **B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D)** per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato **analogico** (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Anticipo dell'obbligo per subappaltatori e subcontraenti PA ^{2/2}

1 luglio 2018

La **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018** chiarisce inoltre che l'anticipo dell'obbligo di legge trova applicazione **solo nei confronti dei soggetti titolari di un contratto di subappalto propriamente detto e dei subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge (ex Codice appalti pubblici e contratti di concessione).**

Le predette fatture elettroniche devono **riportare gli stessi Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP)** di cui all'art. 25, c. 2, del D.L. n. 66/2014, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti della PA, in uno dei seguenti blocchi informativi del file XML "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

Al **punto 2.2** della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'AdE esclude che l'obbligo di fatturazione elettronica verso i subappaltatori e i subcontraenti di primo livello si **estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.**

Al **punto 2.3** della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'AdE chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del Committente PA) **non si estenderà ai rapporti interni consorzio-consorziate, laddove il consorzio non sia diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.**

Operazioni transfrontaliere (Intra UE ed Extra UE)

I soggetti passivi IVA, altresì, trasmettono telematicamente all'Agenda delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ed in modo FACOLTATIVO QUELLE PER LE QUALI È STATA EMESSA UNA BOLLETTA DOGANALE e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità del Sistema di Interscambio.**

QUINDI IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO POTRÁ ESSERE UTILIZZATO in modo facoltativo PER LE FATTURE ESTERE, sia con il tracciato e-fattura italiano ma anche con il tracciato europeo UBL tramite infrastruttura Peppol, in quanto presto lo SdI attiverà il relativo Access Point.

La trasmissione telematica dello spesometro transfrontaliero deve rispettare **il tracciato xml e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche** allegate al Provvedimento del 30/04/2018 e deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, ossia la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Ciclo attivo: fatture emesse verso l'estero

CASO I: SE LE FATTURE ORIGINALI SONO EMESSE E TRASMESSE IN FORMA TRADIZIONALE (VIA MAIL, POSTA, EDI, ECC.) AL CLIENTE ESTERO E POI SI GENERA IL FILE XML DELLA E-FATTURA VALORIZZANDO IL CAMPO «CODICEDESTINATARIO» CON 7 «XXXXXXX» TRASMETTENDOLO A SDI ENTRO GLI STESSI TERMINI DELLO SPESOMETRO. IN TAL CASO QUESTO INVIO HA FINALITA' COMUNICATIVE E SOSTITUISCE LO SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO PER IL CICLO ATTIVO



LO SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO NON VA FATTO

CASO II: SE LE FATTURE ORIGINALI SONO EMESSE E TRASMESSE IN FORMA TRADIZIONALE (VIA MAIL, POSTA, EDI, ECC.) AL CLIENTE ESTERO



SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO OBBLIGATORIO DEI RELATIVI DATI FATTURA

CASO III: PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI È STATA EMESSA UNA BOLLETTA DOGANALE



SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI

Ciclo passivo: fatture ricevute dall'estero

CASO I: SE LE FATTURE SI RICEVONO IN FORMA ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO DAL FORNITORE ESTERO (casi rarissimi ad oggi)



SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI FATTURA

CASO II: PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI È STATA EMESSA UNA BOLLETTA DOGANALE



SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI

CASO III: SE SI RICEVONO LE FATTURE DAL FORNITORE ESTERO IN FORMA TRADIZIONALE



SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO OBBLIGATORIO DEI RELATIVI DATI FATTURA

Regime del «Tax Free Shopping» per gli acquisti dei turisti extra UE

**1 settembre
2018**

L'emissione e la trasmissione dei dati delle fatture relative alle cessioni di beni **superiori a € 155,00 nei confronti di viaggiatori extra UE**, destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, dovrà essere effettuata da parte dei commercianti al dettaglio nella modalità elettronica (ex art. 38 quater del D.P.R. n. 633/72 e art. 4 bis del D. L. n. 193/2016).

Con la [Determinazione n. 54088/RU](#) del 22/05/2018 dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative in vista dell'entrata in vigore del nuovo obbligo. Con la [nota n. 54505/RU](#) del 22/05/2018, le Dogane hanno adottato anche le istruzioni operative per l'utilizzo del software Otello 2.0. Il predetto **sistema elettronico OTELLO 2.0 dell'Agenzia delle Dogane** accelera e semplifica la procedura, in quanto permette il dialogo elettronico dei messaggi e permette di ottenere **l'apposizione del visto digitale** quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita al fine di ricevere il rimborso Iva direttamente, senza dover fare la fila per la convalida dell'esportazione allo sportello della dogana. Per facilitare la richiesta di apposizione del visto digitale presso i punti di uscita, è possibile **installare appositi kiosk**, che colloquiando con OTELLO 2.0 tramite web service, hanno lo scopo di agevolare la procedura di ottenimento del visto digitale, guidando il viaggiatore nelle varie fasi del processo. A partire dal 1/12/2018, tutte le operazioni tax free saranno trattate esclusivamente con OTELLO 2.0 **ad eccezione** delle fatture emesse da **cedenti unionali** non stabiliti nel territorio italiano.

Il sistema OTELLO 2.0 **dialogherà con il Sistema di Interscambio** dell'ADE per il trasferimento dei dati fattura ai fini fiscali.

Legge di Bilancio 2018: sanzioni sulla e-fattura

SANZIONAMENTO SUL CEDENTE/PRESTATORE

Nel caso in cui **non si emetta** la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con le modalità disposte dal predetto obbligo, la fattura si intende **non emessa** e si applica la sanzione previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.**

REGOLARIZZAZIONE CESSIONARIO/COMMITENTE di cui all'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/97

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica tramite lo SdI, entro i termini di legge ossia entro 4 mesi dalla cessione del bene o prestazione del servizio, **o in caso di emissione di fattura irregolare** il cessionario/committente ha l'obbligo di regolarizzare l'emissione **con un'autofattura da trasmettere sempre al SdI**, al fine di evitare la sanzione prevista dall'art. 6 comma 8 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione del 100% dell'imposta con minimo euro 250.**

Per la regolarizzazione dell'operazione, il **cessionario/committente paga l'imposta tramite F24 se si tratta di un'operazione imponibile**, annotare l'autofattura nel registro Iva Acquisti in capo al fornitore, **trasmette l'autofattura al SdI all'indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente**, compilando nel file fattura elettronica il campo "TipoDocumento" con un **codice convenzionale «TD20»** riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento, e **le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.** La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Legge di Bilancio 2018: effetti premiali del D.Lgs. 127 ^{1/2}

TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI DI 2 ANNI – AUMENTO DELLA SOGLIA

Solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il DMEF del 4 agosto 2016, ossia **mediante strumenti tracciabili** (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), **ad eccezione dei pagamenti di importo max 500 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti**. Quindi la **legge di bilancio 2018** ha aumentato la soglia di tracciabilità ad Euro 500,00. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015.

SEMPLIFICAZIONI PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI

Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127**, l'AE mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la **predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA**; b) una bozza di **dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; c) **l'abolizione della tenuta del registro Iva Vendite e Acquisti** di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto Iva; d) le **bozze dei modelli F24** di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Legge di Bilancio 2018: effetti premiali del D.Lgs. 127 ^{2/2}

ABOLIZIONE REGISTRAZIONE IVA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE AL DECRETO DIGNITA'

L'art. 11 della Legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018 ha introdotto il comma 3-ter al D.Lgs. N. 127/2015 disponendo quanto segue:

i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Valutare bene se e come avvalersi di tale esonero in quanto al momento trattasi di una semplificazione valida ai fini IVA ma non ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti che sono in contabilità semplificata.

Questa disposizione richiede anche un chiarimento su **come dover gestire le registrazioni dei componenti reddituali positivi e negativi irrilevanti ai fini IVA** in ragione del reddito prodotto (di lavoro autonomo o di impresa). **Si sperano quindi futuri chiarimenti da parte di AE.**

I requisiti della e-fattura nel formato XML

Struttura tracciato e-fattura: l'elemento radice




Figura 1: Elemento radice Fattura Elettronica: Header, Body e ds:Signature

Esempio di tracciato e-fattura ordinaria B2C

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <ns2:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>HVQWPH73P42H501Y</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>24</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>prova@pec.it</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>23333330589</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>HVQWPH73P42H501Y</CodiceFiscale>
        - <Anagrafica>
          <Nome>WINPHON</Nome>
          <Cognome>HIVEQ</Cognome>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      - <Sede>
        <Indirizzo>Via del Melo</Indirizzo>
        <NumeroCivico>131</NumeroCivico>
        <CAP>00100</CAP>
        <Comune>Roma</Comune>
        <Provincia>AG</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
    </CedentePrestatore>
    - <CessionarioCommittente>
      - <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>BLDRFL86E05I452D</CodiceFiscale>
        - <Anagrafica>
```

Visualizzatore per la leggibilità della e-fattura

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01234567890**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **AAAAAA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01234567890**
Denominazione: **SOCIETA' ALPHA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE ROMA 543**
CAP: **07100**
Comune: **SASSARI**
Provincia: **SS**
Nazione: **IT**

Visualizzare i File del SdI

Questa applicazione consente di visualizzare a schermo sia il contenuto del [file Fattura](#) (nelle versioni 1.0; 1.1; 1.2 e Semplificata) che del file messaggio (ricevuta, notifica, attestazione).

Qualora il file non sia formalmente conforme allo schema previsto, non viene visualizzato alcun dato e viene restituito un messaggio di errore generico.

Non sono ammessi file in formato *zip*.

File fattura da visualizzare: Sfoglia...

File messaggio da visualizzare: Sfoglia...

Lo SdI mette a disposizione nel proprio sito il **file XSLT foglio di stile** per garantire la leggibilità ad occhio umano delle fatture XML.

Inoltre, nella sezione Strumenti del sito web è presente un'applicazione "**Visualizzare i File del SdI**" per la visualizzazione sia dei file fattura che dei file messaggi di ricevute.

Si evidenzia che **Assosoftware** ha messo a disposizione gratuitamente un visualizzatore più efficace [denominato Assoinvoice](#).

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_file_sdi

Formato della e-Fattura ordinaria e semplificata

FATTURA ORDINARIA (art. 21 D.P.R. N. 633/1972)

FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-bis D.P.R. N. 633/1972)

Il tracciato è definito dalle seguenti specifiche

ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE

[Specifiche tecniche, Rappresentazione tabellare del tracciato, Schema, Esempi di ricevute SdI](#)

Il contenuto del tracciato della e-fattura

La e-fattura deve essere predisposta nel formato strutturato **XML** già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA e secondo le **specifiche tecniche riportate in allegato al Provvedimento del 30 aprile 2018**.

La norma sulla e-fattura B2B e B2C prevede l'**apposizione facoltativa (anche se consigliata) della firma digitale del soggetto che emette la fattura** (standard di firma XAdES o CAdES) o **dell'emittente per conto terzi**, ad esempio l'intermediario.

La e-fattura è una fattura elettronica ai sensi dell'**art. 21 (ordinaria) e 21-bis (semplificata) del D.P.R. 633/72**. Il contenuto informativo della e-fattura è costituito da **campi obbligatori** e da **campi facoltativi opzionali**.

Vi è l'obbligo di valorizzare tutti i **campi obbligatori rilevanti ai fini fiscali**. In tal caso occorre porre attenzione alla corretta associazione delle codifiche riportate in forma tabellare in calce al tracciato e-fattura, in particolare su **RegimeFiscale, Tipo di Cassa, Modalità di pagamento, TipoDocumento, Natura**, ma anche i campi da valorizzare in caso di split payment, reverse charge, imposta di bollo, ecc.

Poi ci sono i **campi obbligatori per garantire una corretta trasmissione** della fattura al destinatario tramite lo **Sdi**, quali ad esempio per i Privati il **Codice Destinatario** da valorizzare per i Privati con il Codice Destinatario assegnato al Canale di ricezione accreditato di 7 caratteri o con il Codice Convenzionale di 7 zeri.

Infine, porre molta attenzione a quei **campi facoltativi** che possono contenere informazioni utili per il Cessionario/Committente e **quindi divenire "de facto obbligatori" a seguito degli accordi intercorsi nei contratti tra le parti commerciali**, in particolare ci si riferisce ai dati in merito all'ordine di acquisto o al contratto o all'accordo quadro e quindi ad esempio al campo **RiferimentoAmministrazione in DatiBeniServizi, IdDocumento Numero Convenzione, Numero Ordine, codice Commessa Convenzione, dati DDT, ecc.**).

Esempio: riporto in e-fattura di operazioni già documentate da scontrini/ricevute

Nell'Allegato A al Provvedimento del 30 aprile 2018, aggiornato il 7 giugno 2018, contenente le specifiche sulla e-fattura, sono riportate le istruzioni di utilizzo specifico degli elementi facoltativi racchiusi nel **blocco informativo <AltriDatiGestionali>** nei casi in cui siano riportate in fattura operazioni **già documentate da scontrino fiscale o altro documento commerciale idoneo**.

Al fine di riportare in e-fattura xml il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale definito, **nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così precedentemente rendicontata**, l'elemento «**TipoDato**» va valorizzato con la stringa "SCONTRINO".

Poi l'elemento «**RiferimentoTesto**» va valorizzato con l'identificativo alfanumerico dello scontrino e l'elemento «**RiferimentoData**» va valorizzato con la data di emissione dello scontrino (o del documento commerciale), secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: **YYYY-MM-DD**

Ulteriori caratteristiche della e-fattura

È possibile nel tracciato e-fattura **ALLEGARE (INCAPSULARE) UNO O PIÙ DOCUMENTI IN VARI FORMATI** codificati come dettaglio allegato della fattura in XML (ad esempio il dettaglio dei consumi, la bolletta trasparente, giustificativi dei rimborsi spese, il file fattura in pdf con logo dell'azienda, ecc.).

I file e-fatture devono avere un **limite dimensionale per singolo file che non può superare la dimensione di 5MB** possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio secondo le seguenti modalità:

- a) un file XML contenente una **SINGOLA FATTURA** (un solo corpo fattura);
- b) un file XML contenente un singolo **LOTTO DI FATTURE** emesse verso il medesimo destinatario cessionario/committente (più corpi fattura con la stessa intestazione ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.P.R. 633/72 quindi il medesimo cessionario/committente);
- c) un file **ARCHIVIO IN FORMATO COMPRESSO ZIP** contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b). Il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file e-fattura contenuti al suo interno. Di fatto i file e-fattura vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente. Si precisa che il file archivio non deve essere firmato ma possono essere firmati, invece, tutti i file e-fattura al suo interno.


La **NOMENCLATURA DELLA E-FATTURA (IL NOME DEL FILE XML)** deve presentare una regola, ossia convenzione, obbligatoria e sempre univoca (anche se si rinvia due volte il file) costituita da:

CODICE PAESE + IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI UNA PERSONA GIURIDICA DIVERSA DA PERSONA FISICA (11 caratteri minimo e 16 caratteri massimo nel caso di codice paese IT) + **NUMERO PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE** (da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9]) + **ESTENSIONE DEL FILE** (**xm.p7m** in caso di firma elettronica qualificata CAdES o **.xml** in caso di firma XAdES).

Il processo di fatturazione elettronica B2B e B2C

La e-fattura favorisce un nuovo modello di relazione commerciale

Ad eccezione dei casi di scarto della e-fattura, il Sdl mette a disposizione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente, nelle rispettive aree riservate del portale web **Fatture e Corrispettivi** dell'AdE, un **duplicato informatico** della e-fattura ovvero **l'originale** nei casi di impossibilità di recapito della stessa al cessionario/committente o nei casi di consumatori finali e soggetti appartenenti ai regimi fiscali agevolati.



Gli intermediari hanno un **ruolo strategico nella transazione commerciale elettronica** e possono inviare le fatture a Sdl per conto dei propri clienti, anche con l'emissione per conto terzi, e ricevere direttamente da Sdl le e-fatture dei loro clienti. Possono inoltre conservare digitalmente a norma le e-fatture ed i messaggi Sdl per i loro clienti ed inviare eventuali copie delle fatture mediante attivazione di un flusso secondario di cortesia.

Indirizzo telematico di ricezione della e-fattura tramite SdI

L'indirizzamento di una e-fattura mediante il Sistema di Interscambio avviene mediante un **indirizzo telematico** costituito da:


- ❖ **INDIRIZZO PEC:** valorizzando il campo **<PECDestinatario>** nel file e-fattura con un indirizzo pec del destinatario e contestualmente il campo **<CodiceDestinatario>** con il valore convenzionale "0000000".
- ❖ **CODICE DESTINATARIO:** ossia un **codice di 7 caratteri** attribuito dal SdI ad un canale di ricezione accreditato (web service, sFTP, ecc.) generalmente da un intermediario, che poi lo utilizza a favore della ricezione dei cessionari/committente suoi clienti. Con questo codice si valorizza il campo **<CodiceDestinatario>** al fine di recapitare la e-fattura al destinatario. Il soggetto che accredita il canale di ricezione ha diritto ad un massimo di 100 Codici Destinatario.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul [portale web "Fatture e Corrispettivi"](#) un **servizio di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto l'intermediario delegato, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, **può dichiarare al SdI il proprio «INDIRIZZO TELEMATICO PREVALENTE» per la ricezione delle e-fatture.**

Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio per registrare il proprio indirizzo, il SdI **recapiterà sempre** le e-fatture e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico pre-registrato, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" o del campo "PecDestinatario" valorizzate dal cedente/prestatore nel file XML.

Il flusso della e-Fattura tramite Sdi

Il cedente/prestatore registra in contabilità e liquida l'imposta esigibile rispetto alla data di emissione riportata in fattura. Conserva digitalmente a norma anche in outsourcing



La e-fattura ricevuta è caricata in modo semi-automatico nel software di contabilità, è registrata contabilmente e conservata digitalmente a norma anche in outsourcing

Regole di recapito della e-fattura tramite SdI ^{1/2}

Le regole di recapito che il cedente/prestatore deve applicare nella generazione di una e-fattura e l'invio tramite SdI sono le seguenti:

❑ se il **cessionario/committente è un soggetto passivo Iva** allora per recapitare la e-fattura dovrà essere valorizzato correttamente o l'elemento "Codice Destinatario" di 7 caratteri comunicato dal cessionario/committente o l'elemento "PecDestinatario" con l'indirizzo pec comunicato dal cessionario/committente e contestuale valorizzazione del "Codice Destinatario" con 7 zeri. In tal caso il SdI recapiterà la e-fattura al cessionario/committente secondo quanto indicato nei predetti campi e in più renderà sempre disponibile sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente un duplicato informatico della e-fattura nella loro area riservata del portale web "Fatture e Corrispettivi".

Se tuttavia il cessionario/committente ha pre-registrato sul servizio dell'AdE il **proprio indirizzo telematico di ricezione prevalente**, a prescindere da quello che viene valorizzato dal cedente/prestatore nel campo XML, la e-fattura sarà sempre recapitata da SdI a quell'indirizzo prevalente dichiarato dal cessionario/committente.

In tutti i casi in cui, **per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito della e-fattura non fosse possibile** (ad esempio, la casella PEC del destinatario è piena o non attiva ovvero il suo canale di ricezione telematico è non funzionante), il SdI genera la **ricevuta di impossibilità di recapito** al trasmittente e rende disponibile al cessionario/committente **l'originale della fattura elettronica** nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate.

In tali caso, il cedente/prestatore è **tenuto tempestivamente** a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente **che l'originale della fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della e-fattura, in cui viene inserita l'annotazione predetta, al cessionario/committente tramite un canale parallelo (pec, ecc.).

Regole di recapito della e-fattura tramite SdI ^{2/2}


- ❑ Se il cessionario/committente **non ha comunicato nulla al cedente/prestatore, quindi nè il codice destinatario nè l'indirizzo PEC attraverso cui intende ricevere la e-fattura dal SdI** e quindi il cedente/prestatore **si trova nell'oggettiva condizione di non poter emettere la e-fattura secondo legge**, allora è possibile generare il file XML inserendo nell'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000". In tal caso, il SdI mette a disposizione la e-fattura al cessionario/committente nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico.
- ❑ se il **cessionario/committente è un consumatore finale** si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-fattura compilare l'elemento "CodiceFiscale" del cessionario/committente. In tal caso, il SdI mette a disposizione la e-fattura al consumatore finale nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico. Al consumatore finale, il cedente/prestatore consegna una copia analogica o digitale.
- ❑ se il **cessionario/committente è un soggetto che appartiene ad un regime agevolato** si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-fattura compilare l'elemento "IdFiscaleIVA" con la partita IVA del cessionario/committente. Anche in questo caso, il SdI mette a disposizione la e-fattura al soggetto destinatario in regime agevolato nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico. Al soggetto destinatario in regime agevolato, il cedente/prestatore consegna una copia analogica o digitale.

Riepilogo processo di fatturazione elettronica B2C

La trasmissione delle fatture elettroniche da parte di un operatore economico **verso i consumatori finali** prevede che il cedente/prestatore emetta e trasmetta al SdI la fattura elettronica con il **codice fiscale** del destinatario ed il **codice destinatario valorizzato con 7 zeri**. Il SdI, dopo aver controllato la e-fattura ed in caso di esito positivo dei controlli, mette a disposizione la e-fattura al consumatore finale **nella sua area autenticata del portale web «Fatture e Corrispettivi»** dell’Agenzia delle Entrate.

Il cedente/prestatore, così come fa oggi, **mette a disposizione una copia** della fattura elettronica in **formato analogico (cartacea) o digitale (anche il pdf) al consumatore finale**, comunicandogli contestualmente che la fattura elettronica XML sarà messa a sua disposizione dal SdI nella sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» dell’AdE. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della e-fattura.

Si evidenzia, altresì, che la documentazione della cessione del bene o prestazione del servizio tramite scontrino/ricevuta fiscale o altro documento equipollente rimane come avviene oggi.



Il portale Fatture e Corrispettivi dell'AdE

Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{1/3}

I servizi seguenti saranno pubblicati, accedibili ed operativi dalla metà di giugno 2018 sul [portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate](#):

REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO DI RICEZIONE PREVALENTE (IMPORTANTISSIMO)

Un [servizio web gratuito di registrazione attivo dal 14 giugno 2018](#) mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto l'intermediario delegato, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, può **dichiarare al SdI il proprio «INDIRIZZO TELEMATICO PREVALENTE» per la ricezione delle e-fatture.**

Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio per censire il proprio indirizzo, il SdI **recapiterà sempre** le e-fatture e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico pre-registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo «CodiceDestinatario» valorizzate dal cedente/prestatore nel file XML. **Raccomando di eseguire sempre la pre-registrazione in quanto elimina il rischio di tante complicazioni!!**

GENERAZIONE E DOWNLOAD DEL PROPRIO QR-CODE (BIGLETTO DA VISITA DIGITALE)

Un [servizio web gratuito per la generazione di un codice a barre bidimensionale \(QR-Code\) nel formato PDF o immagine](#) da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta e quindi utile ai fini dell'ottimizzazione del processo di fatturazione per l'acquisizione automatica delle informazioni fiscali del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico". Questo QR-Code **potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo, se dotato di apposito lettore, di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente** e quindi ridurre tempistiche ed errori nella fase di predisposizione della e-fattura. Il QR-code, può essere generato dal 14 giugno 2018 accedendo al portale web «**Fatture e Corrispettivi**» ma anche accedendo al «**Cassetto fiscale**».

Esempio di QR-CODE generato sul portale «F&C»

QR CODE - PARTITA IVA



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	LPNFRZ73M11C632L
Partita Iva:	02072410687
Denominazione:	LUPONE FABRIZIO
Indirizzo:	VIA TORQUATO TASSO 77, 65121 PESCARA PE IT
Pec:	f.lupone@pec.docpaperless.com
Codice Destinatario:	0000000
Data generazione QR-Code:	18 giugno 2018 18:42:37

Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{2/3}

RICERCA, CONSULTAZIONE, ACQUISIZIONE DELLE E-FATTURE ED ACCESSO AL PORTALE «FATTURE E CORRISPETTIVI» CON DELEGA

L'accesso mediante le credenziali Entratel/Fisconline o l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) all'area riservata del sito web di AdE «Fatture e Corrispettivi» è **consentita ai singoli operatori economici o agli intermediari fiscali, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, a cui viene conferita una specifica delega.**

Il [Provvedimento direttoriale n. 117689 del 13 giugno 2018](#) disciplina il **conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi dal portale «Fatture e Corrispettivi» della fatturazione elettronica.**

La delega all'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle Entrate presenti nel portale web «Fatture e Corrispettivi» può essere **conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline,** ovvero presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all'atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti **di poter delegare, anche separatamente, uno o più intermediari fiscali** all'utilizzo del portale «Fatture per il servizio di **consultazione e acquisizione** delle e-fatture, per quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi (es. spesometro transfrontaliero), per quello di registrazione dell'indirizzo telematico e per quello di generazione del QR-code.

APPLICAZIONE MOBILE – APPLICAZIONE WEB

Sono resi disponibili da AdE **(i) un'app mobile** per tablet e smartphone denominata «**FatturAE**» (ambienti IOS e Android) in grado anche di leggere il QR-Code sopra descritto oltre che di generare e trasmettere la e-fattura a Sdi **(ii) un'applicazione web** accessibile dal portale «Fatture e corrispettivi» che effettua anche la trasmissione a Sdi e **(iii) un software** installabile su Pc (che non effettua la trasmissione al Sdi, demandata all'utilizzo del portale «Fatture e corrispettivi»).

Comportamenti ai fini Iva

Data di emissione della e-fattura ed effetti giuridici dell'emissione

La **data di emissione** ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 è la **data documento riportata obbligatoriamente in fattura nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> del file XML e-fattura** e, quindi, rappresenta anche la **data in cui l'imposta diventa esigibile**.

Gli **effetti giuridici** dell'emissione si hanno solo quando la e-fattura ha superato con esito positivo i controlli di SdI quindi si hanno quando il trasmittente riceve dallo SdI la **Ricevuta di consegna (RC)** o la **Ricevuta di impossibilità di recapito (MC)**, che contengono entrambe una data e ora.

In questi casi la fattura si ha per emessa (**esiste giuridicamente e fiscalmente**) e ciò può avere eventualmente effetti sui tempi di pagamento della fattura stessa e sul calcolo degli interessi debitori in caso di mancato pagamento (insoluti).

Termini di trasmissione per e-fattura immediata e differita

FATTURAZIONE IMMEDIATA

La e-fattura immediata segue le norme fiscali e quindi deve essere trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) **entro le ore 24 dalla data di effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, quindi per le cessioni di beni al momento della stipulazione di un contratto se si tratta di beni immobili oppure al momento della spedizione o consegna se si tratta di cessione beni mobili mentre per le prestazioni di servizi l'obbligo di fatturazione nasce nel momento in cui avviene il pagamento.

FATTURAZIONE DIFFERITA

La fattura differita, invece, deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni, la cui **consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto ovvero per le prestazioni di servizio se sono individuabili con idonea documentazione** effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo committente.

RISCHIO DI SANZIONE IN CASO DI MINIMO RITARDO DI TRASMISSIONE A SdI RISPETTO AI TERMINI DI EMISSIONE PER L'IMMEDIATA E LA DIFFERITA: l'aspetto **davvero importante ed essenziale è eseguire una corretta registrazione in contabilità ed eseguire la liquidazione dell'imposta esigibile** secondo la data di emissione riportata nel file XML. In caso di **ritardata trasmissione** della e-fattura a SdI rispetto ai termini previsti per l'immediata e la differita prevale il principio **dell'errore formale e quindi non sanzionabile ai sensi dell'art. 6 comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/1997, nel caso in cui l'errore non abbia dato luogo ad una liquidazione errata.**

5 GIORNI IN CASO DI SCARTO: sia per la fatturazione immediata che differita, se lo SdI esegue i controlli sull'e-fattura e invia **la ricevuta di scarto** al trasmittente, essendo certificata la data di trasmissione allo SdI, il cedente/prestatore **AVRÀ MASSIMO CINQUE GIORNI DI TEMPO EFFETTIVI** per ritrasmettere allo SdI la e-fattura corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

Data di ricezione della e-fattura nei tre casi possibili

La **data di ricezione valida per l'avvio del termine del diritto alla detraibilità IVA del cessionario/committente**, secondo i recenti chiarimenti della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, è a seconda dei casi la seguente:

- ❑ **CASO DELLA CORRETTA CONSEGNA DELLA E-FATTURA DA PARTE DI SdI:** la data di ricezione coincide con la data riportata nella ricevuta di consegna per il trasmittente mentre per il ricevente è la data in cui si è ricevuta la e-fattura tramite il canale di ricezione adottato (pec, web services, FTPs, ecc).
- ❑ **CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA E-FATTURA PER CAUSE NON IMPUTABILI A SdI:** la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'AdE da parte del cessionario/committente o del suo intermediario fiscale con delega. Nel momento dell'avvenuta presa visione dell'originale della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, il SdI invia un avviso al trasmittente.
- ❑ **CASO DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE CONSUMATORE FINALE O SOGGETTO IN REGIME AGEVOLATO:** la data di ricezione è la data di messa a disposizione da parte di AdE del file e-fattura nell'area riservata del portale web «F&C», a cui può accedere il cessionario/committente o il suo intermediario fiscale previa delega.

Copie scambiate nelle filiere EDI, nelle piattaforme B2B e servizi vari


Le aziende e i provider **possono continuare ad operare nella modalità corrente di scambio fatture considerando però delle copie le fatture scambiate tramite scenari differenti dal flusso del Sistema di Interscambio** e quindi sapendo che **solo la fattura elettronica accettata da SdI è quella fiscalmente e civilisticamente rilevante.**

In caso di differenze di contenuto rilevante (non di forma) tra l'XML e la copia (PDF, EDIFACT, carta, ecc.), **ciò che rileva è l'originale XML che ha superato i controlli dello SdI.**

Conseguentemente, se il cedente/prestatore e il cessionario/committente **avessero già registrato in contabilità i dati delle copie delle e-fatture** prima della «risposta» di SdI, qualora quest'ultimo scarti la FE (XML) la stessa sarà **non emessa e gli utenti effettueranno una nota di variazione interna, ove necessario, senza inviarla a SdI.**

Resterà, inoltre, **in vigore l'attuale modello di «flusso semplificato» mediante SdI (utilizzato ad esempio da GSE)** che prevede il medesimo canale con SdI (in invio e ricezione), valido qualora, in fase di registrazione, l'utente abbia indicato a SdI la volontà di usare il lo stesso canale nel ciclo attivo e passivo al fine di adottare il processo semplificato.

Rappresentazione del flusso dei messaggi nel SdI nel B2B



Vengono **eliminate le notifiche dell'Esito Committente** (sia la notifica di accettazione che la notifica di rifiuto) e la **Decorrenza Termini (DC)**, mentre rimangono attive le notifiche Ricevuta di Consegna, Mancata Consegna e la Ricevuta di Scarto. Questo solo per il B2B e **non per la fatturazione elettronica verso la PA**, ove sarà necessaria la modifica del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. **N.B.** Quindi le regole e le specifiche per la fatturazione elettronica verso la PA rimangono regolate dal D.M. n. 55/2013 ed anche per il B2B rimangono quelle fino al 1 luglio 2018.

Messaggi Sdl: notifiche e ricevute nel B2B


Il Sdl interagisce con gli attori coinvolti nel processo di FE attraverso **una serie di notifiche e ricevute** (messaggi nel **formato XML** conformi ad uno schema descritto dal file “**MessaggiTypes_v1.0.xsd**” e firmati elettronicamente con firma XAdES-BES di Sogei-Agenzia delle Entrate:

- ❖ **Ricevute di scarto (NS):** msg che Sdl invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti, secondo l’elenco dei controlli indicati nelle specifiche tecniche;
- ❖ **Ricevute di consegna (RC)** msg che Sdl invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file e-fattura;
- ❖ **File dei metadati (MT):** file che il Sdl invia al destinatario cessionario/committente, insieme al file e-fattura;
- ❖ **Ricevuta di impossibilità di recapito o mancata consegna (MC),** messaggio che Sdl invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file e-fattura.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del Sdl **non è sincrono** rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al Sdl. **I tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni**, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Per ogni file elaborato il Sdl calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (**impronta o hash**), riportandolo all’interno dei **messaggi di ricevuta**, al fine di garantire la verificabilità dell’integrità della e-fattura nel tempo.

Ricevuta di Scarto (NS)



RICEVUTA DI SCARTO (NS)

Nel caso in cui venga ricevuto dal SdI un messaggio ricevuta di scarto (**NS**) significa che la fattura non ha superato i controlli di validità sintattica e coerenza dello SdI, pertanto la e-fattura non è accettata dallo SdI e si considera **non emessa**.

In caso di ricevuta di scarto, il Cedente/Prestatore (Operatore Economico) **dovrà seguire i comportamenti** chiariti dall'Agenzia con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 indicati nella slide successiva.

Comportamento in caso di scarto di SdI secondo la Circolare n. 13/E

L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella circolare che, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento, la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, **vada preferibilmente emessa** (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) **con la data ed il numero del documento originario.**

Quindi la soluzione gradita da AdE è che in caso di scarto **il cedente/prestatore corregga la e-fattura e la re-invi al SdI con medesimo numero fattura e data di emissione, ma con nome file differente, entro 5 giorni.**

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data **non sia possibile**, i citati principi chiariti con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, **ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata**, impongono alternativamente:

A) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), **per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI** e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

B) l'emissione di una fattura come sub a), ma **ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI** (si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale).

Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

Ricevuta di consegna (RC) o di Impossibilità di Recapito (MC)



RICEVUTA DI CONSEGNA (RC)

Nel caso in cui venga ricevuto dal SdI un messaggio di Ricevuta di Consegna (RC) significa che la fattura ha superato con esito positivo il controllo di validità sintattico dello SdI e quindi è accettata dallo SdI ed è emessa in quanto consegnata al destinatario, certificando anche l'informazione sulla data di ricezione del destinatario contenuta in essa.

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO o anche denominata MANCATA CONSEGNA (MC)

La ricevuta di mancata consegna (MC) è il messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare l'impossibilità di recapitare al destinatario il file e-fattura per cause non imputabili allo SdI, ad esempio perché è mal funzionante il canale di ricezione da lui indicato, la pec è piena o non attiva. Il SdI proverà per tre giorni a recapitare la e-fattura. La predetta ricevuta MC è sufficiente a provare la consegna della fattura allo SdI e pertanto ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. 633/72 prova l'emissione della fattura.


Nel caso in cui lo SdI abbia inviato al soggetto trasmittente (cedente/prestatore o il suo trasmittente intermediario) una notifica di Impossibilità di Recapito, l'originale della e-fattura sarà messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata dei servizi telematici «F&C» di AdE e il Cedente/Prestatore sarà tenuto a comunicare al cessionario/committente quanto predetto, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica che indichi che l'originale della fattura stessa è stata messa a disposizione dall'AdE nell'area autenticata e riservata «F&C» del cessionario/committente ai sensi del D.Lgs. 127/2015.

Note di variazione tramite SdI

In merito alle note di variazione (cosiddette **note di credito o di debito**) il Provvedimento direttoriale del 30/04/2018 chiarisce che:

- ❑ Le regole tecniche stabilite dal Provvedimento stesso sono valide anche **per le note di variazione (credito o debito) emesse dal cedente/prestatore** in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72.
- ❑ Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72 (ad esempio **note di debito emesse dal cessionario/committente per correggere il Credito IVA**), **non sono accettate e gestite dal SdI.**
- ❑ Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato **la registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una **ricevuta di scarto NS** dal SdI, viene effettuata, **se necessario** ovvero se inficiata la contabilizzazione ex art. 26 Decreto Iva, una variazione contabile **valida ai soli fini interni** senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. Tuttavia la successiva Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha chiarito definitivamente i possibili comportamenti da poter adottare in caso di scarto, quindi si consiglia di seguire quella.

Contestazione della e-fattura successiva



CONTESTAZIONE SUCCESSIVA AL DI FUORI DELLO SdI

Nel caso in cui la fattura dopo aver superato i controlli di SdI arrivi al Destinatario, quest'ultimo può successivamente ma **SOLO AL DI FUORI DELLO SdI** contestare la fattura al cedente/prestatore nel caso in cui la fattura non sia coerente con la cessione del bene o la prestazione del servizio concordata.

In tali casi porre attenzione ai **corretti comportamenti (eventuali note di variazioni)** soprattutto se le registrazioni contabili sono state effettuate da uno o da entrambi i soggetti della transazione commerciale.

Criteri di registrazione delle e-fatture passive

La **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018** chiarisce che le norme sulla fatturazione elettronica non hanno modificato gli obblighi e le norme sulla registrazione delle fatture emesse e ricevute ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.

Con specifico riferimento al ciclo passivo e alla registrazione delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 che **la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi ad esempio all'inversione contabile (REVERSE CHARGE) di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza** (Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e circolari ivi richiamate), ossia ad esempio predisponendo un altro documento, da allegare al file della e-fattura, contenente sia i dati necessari per l'integrazione che gli estremi della stessa.

ATTENZIONE: questo chiarimento da parte della Circolare AdE n. 13/E del 2/07/2018 **si ritiene in contrasto** con la successiva conversione in Legge del Decreto dignità secondo cui **non vi è più l'obbligo di annotazione sui registri Iva**. Inoltre, nella maggior parte dei casi i sistemi di conservazione gestiti dai servizi degli intermediari partono direttamente dalla ricezione dei documenti dallo Sdl, senza alcuna interazione con i software di contabilità.

RACCOMANDAZIONE: La soluzione raccomandata è quindi quella di **semplificare ed individuare le informazioni riportate sulle e-fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile/registro Iva acquisti al fine di garantire nel tempo la rintracciabilità biunivoca dei documenti**. Ad esempio, lo si può fare tramite una chiave univoca di matching, quale (i) data di emissione del cedente/prestatore + identificativo fiscale del cedente/prestatore + numero fattura del cedente/prestatore ovvero (ii) tramite l'identificativo Sdl univoco o il nome del file univoco ovvero (iii) riportando il protocollo Iva e la data di protocollo.

Ulteriori adempimenti

Obbligo di conservazione da assolvere per le e-fatture ^{1/2}

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato una disposizione, già introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016, introducendola nelle modifiche al D.Lgs. 127/2015 in relazione agli obblighi di conservazione **ai soli fini fiscali** previsti dall'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014, che si intendono **automaticamente soddisfatti** per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e **memorizzati** dall'AE. La Legge di Bilancio 2018 ha ripreso tale disposizione. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno definiti con un Provvedimento direttoriale.

Tuttavia, gli operatori economici (contribuenti) devono tener presente **i propri obblighi di conservazione decennali delle e-fatture emesse e ricevute per la validità ai fini civilistici (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.)** al fine di garantire l'efficacia probatoria delle fatture elettroniche, quindi sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente **devono conservare** i documenti e-fatture secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3 Dicembre 2013 nel proprio archivio informatico legale e fiscale, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui **all'art. 43 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**.

La conservazione digitale a norma **va eseguita sul file originale XML** emesso, trasmesso a SdI nel ciclo attivo e ricevuto nel ciclo passivo. È possibile conservare anche una copia in PDF ma se non si conserva anche il file XML la copia dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni del CAD e delle regole attuative di cui al **DPCM 13 novembre 2014** (ad esempio l'apposizione di una firma digitale da parte del soggetto che ha effettuato la copia).

Obbligo di conservazione da assolvere per le e-fatture ^{2/2}

Come indicato nel Provvedimento attuativo del 30/04/2018 si sottolinea che, nell'ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, **SOLO PER I SOGGETTI che attivano ed aderiscono formalmente al servizio "Fatture e Corrispettivi"** per la conservazione delle fatture elettroniche mediante Sdl, **sottoscrivendo il contratto di adesione (che si consiglia di leggere bene)**, l'AdE-Sogei offre un servizio gratuito di conservazione a norma (sia fiscale che civilistica) con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l'indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione. Tale servizio si considera adatto solo ai soggetti piccoli che hanno pochi documenti e si raccomanda di valutare l'assistenza offerta dal predetto servizio. No si ritiene, al momento, il servizio adatto a conservare i documenti per le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di non adesione espressa, per tutti gli altri operatori economici si parla di **mera acquisizione e memorizzazione dei dati delle fatture da parte di Sdl e AdE-Sogei e non di conservazione** quindi in tal caso gli obblighi di conservazione digitale secondo le regole tecniche in materia dovranno essere soddisfatti **da ciascun operatore economico, ad esempio affidando l'incarico ad uno dei tanti servizi di conservazione a norma efficienti ed esistenti nel libero mercato.**

Si ricorda, infine, che vanno conservati **tutti i documenti informatici** veicolati dal Sistema di Interscambio (sia fatture che notifiche) in quanto i messaggi di ricevuta generati da Sdl rappresentano **corrispondenza commerciale** che ai sensi dell'art. 2220 Cod. Civ e del D.P.R. n. 600/73 devono essere conservati.

Imposta di bollo nel tracciato della e-Fattura

Modalità di assolvimento informatica

L'imposta di bollo deve essere assolta per tutte **le fatture emesse senza l'addebito o l'applicazione dell'iva per un importo superiore ad € 77.47** nella misura di Euro **2,00**.

In caso di documento informatico, come la fattura elettronica, l'imposta va assolta secondo le disposizioni di cui all'**art. 6 del DM 17 giugno 2014**.

La nuova modalità di assolvimento prevede il **versamento esclusivamente telematico con il modello**, nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24 telematico). Inoltre, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri **emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (quindi nella modalità di assolvimento informatica dell'imposta di bollo non è più richiesta la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642).

Il **codice tributo** da esporre nella sezione erario del **F24** è il codice **2501** denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*

Le fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo devono contenere una specifica **annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. del 17 giugno 2014** che infatti è stata prevista nello schema del tracciato XML.



Nel **tracciato ministeriale XML della e-Fattura** è stato previsto il campo **[2.1.1.6.1] "BolloVirtuale"** la cui valorizzazione con il valore **"Sì"** è condizionata dal presupposto che sia obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo. Poi il campo **[2.1.1.6.2] ImportoBollo** serve per dare evidenza dell'ammontare del bollo.

Split Payment e fatture elettroniche B2B nel tracciato e-fattura

La **scissione dei pagamenti (split payment)**, introdotta dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è una disposizione in base al quale il **cessionario/committente, quindi l'acquirente, paga l'Iva direttamente all'Erario e non al fornitore.**

Sul sito del **dipartimento delle Finanze** viene pubblicato l'elenco dei soggetti (enti, società e fondazioni) a cui si applica la scissione dei pagamenti

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

Impatta anche sulla fatturazione elettronica B2B in quanto oltre alle **Amministrazioni pubbliche**, alle Società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli Enti e o Società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali, ecc. tra i soggetti per cui è obbligatoria anche l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ci sono **Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**



Nel **tracciato ministeriale XML FatturaPA** l'operatore economico, cedente/prestatore, che emette fatturaPA verso un soggetto che ricade nell'obbligatorietà di split payment, **deve inserire il valore "S" nel campo "EsigibilitaIVA"** del blocco dati "DatiRiepilogo" del tracciato FatturaPA. Se viene valorizzato con "S", il campo "Natura" (2.2.2.2) non deve valere "N6". Infine, il campo **<Importo>** blocco dati "DatiPagamento" **si valorizza solo con l'imponibile** e non con l'IVA.

Operazioni esenti, escluse, non imponibili, inversione contabile

Il campo **Natura** serve per dare evidenza **della natura dell'operazione per la quale non è prevista applicazione IVA** (il campo dell'aliquota IVA applicata deve essere pari a zero) quindi nei casi in cui l'operazione non rientra tra le operazioni fiscalmente "imponibili" o nei casi di inversione contabile.

Il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata e riportata sotto:

<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

In tali casi (campo Natura valorizzato con un codice della Tabella) è importante valorizzare anche il campo **Riferimento Normativo**, un campo testuale in cui indicare **la ragione normativa che esclude tale operazione dall'applicazione dell'imposta** (art. 21, comma 6 del DPR 633/1972).

Grazie per l'attenzione

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

Studio Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Advisor, Expert & Trainer



www.docpaperless.com



Entra nel Gruppo LinkedIn gratuito **“Digitale e Dematerializzazione”**

<https://www.linkedin.com/groups/8582673>



[@DocPaperless](https://twitter.com/DocPaperless)



f.lupone@docpaperless.com



<https://www.facebook.com/DocPaperless> Metti

